

ALLEGATO A)

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL CENTRO COMUNALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione n. 17 nella seduta di Consiglio Comunale del 24.9.2011

INDICE

Premessa

Definizioni

Articolo 1 - Servizio offerto e gestione del centro di raccolta

Articolo 2 - Orario di apertura

Articolo 3 - Rifiuti ammessi

Articolo 4 - Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

Articolo 5 - Modalità di conferimento da parte delle utenze commerciali, artigianali ed industriali

Articolo 6 - Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

Articolo 7 - Conferimento dei rifiuti ingombranti

Articolo 8 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.)

Articolo 9 - Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Articolo 10 - Conferimento di altri rifiuti

Articolo 11 - Obblighi dei cittadini

Articolo 12 - Obblighi del personale di controllo

Articolo 13 - Operazioni di trattamento rifiuti

Articolo 14 - Modifiche allo stato del centro

Articolo 15 - Visite alla piattaforma da parte di terzi

Articolo 16 - Sanzioni

Articolo 17 - Norma finale

Allegato "A":

A1 - Sintesi degli adempimenti;

A2 - Contenuti del formulario

A3 - Fac-simile frontespizio formulario

A4 - Fac-simile formulario

A5 - Istruzioni per la compilazione del formulario

A6 - Codici rifiuti conferibili alla piattaforma comunale

Premessa

Il presente Regolamento di gestione del centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e con riferimento alla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, al decreto del Ministero dell'Ambiente dell'8 aprile 2008 ed al successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 13 maggio 2009.

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale di S. Stefano Lodigiano organizza un "sistema integrato" delle raccolte differenziate che si compone, tra gli altri, del sistema di raccolta mediante il centro di raccolta per il conferimento diretto e separato delle frazioni previste da parte dei cittadini utenti.

Definizioni:

- per "raccolta differenziata" si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica "umida", destinate al riutilizzo, reimpiego e riciclaggio di materia prima (riferimento Art. 181 D.Lgs 152/2006);
- per "servizio di raccolta differenziata" si intende l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase di conferimento finalizzato a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
- per "centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani" si intende un' area dotata di idonee attrezzature e caratteristiche composite, a cui possono accedere direttamente le utenze, destinata al conferimento diretto differenziato in appositi contenitori, delle frazioni di rifiuto destinati al recupero/riciclo, allo stoccaggio temporaneo, all'ulteriore separazione e valorizzazione dei materiali riciclabili, dotate di apposita "guardiania" e recinzione, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 aprile 2008;

- per “cittadini utenti” si intendono i residenti nel Comune di S. Stefano Lodigiano che abbiano compiuto i 18 anni d’età;
- sono considerate utenze del servizio predisposto anche le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, la cui azienda abbia sede operativa riconosciuta e iscritta a ruolo, all’interno del territorio comunale di S. Stefano Lodigiano;
- le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, iscritte a ruolo, le cui aziende abbiano sede operativa riconosciuta all’interno del territorio comunale di Santo Stefano Lodigiano, potranno comunque conferire materiale differenziato nel centro di raccolta rifiuti urbani, purché tale materiale non derivi da scarti di lavorazione e sia compatibile con quanto raccolto nel centro;
- per quanto attiene i conferimenti differenziati dei rifiuti elencati al successivo articolo 3, conferiti dalle attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, iscritte a ruolo, dovranno avere origine da attività svolte a S. Stefano Lodigiano per le quali è attiva la raccolta differenziata;
- i rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali (riferimento Art. 184 – comma 1 - del D.L.gs n. 152/2006), e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (riferimento Art. 184 – comma 5 - del D.L.gs n. 152/2006).

Articolo 1 - Servizio offerto e gestione del centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti.

È attivo il centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti in una traversa di via Vittorio Veneto all’altezza del civico 59. La gestione può essere affidata dal Comune di S. Stefano Lodigiano a terzi specializzati i quali sono responsabili delle attività svolte all’interno e della tenuta degli atti tecnico/amministrativi, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 2 - Orario di apertura

L’apertura all’utenza del centro di raccolta comunale viene effettuata nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì	10,00-12,00
Sabato	14,00-17,00

Vengono fissati come giorni di chiusura tutte le festività nazionali e locali.

La Giunta Comunale potrà disporre con proprio atto la modifica degli orari di cui sopra.

Articolo 3 - rifiuti ammessi

Possono essere conferiti al centro di raccolta comunale le seguenti frazioni di rifiuto:

Rifiuti pericolosi

- Batterie usate (solo da utenze domestiche)
- Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti non pericoloso
- Pile esauste non pericoloso se conferito con codice 200134
- Olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso utenze private, rifiuto non pericoloso
- Olii minerali esausti
- Frigoriferi

Rifiuti organici compostabili

- Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo cellulosici, naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

I rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, individuati con deliberazione di Giunta Comunale n°43 del 26/08/2010, conferibili presso il centro di raccolta sono:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi in metallo
150106	Imballaggi in materiali misti

150105		Imballaggi in materiali compositi
150107		Imballaggi in vetro
150109		Imballaggi in materia tessile
150110 e 150111	(*)	Contenitori T/FC
200101		Rifiuti di carta e cartone
200102		Rifiuti in vetro
200108 e 200302		Frazione organica umida
200121	(*)	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg
200123, 200135		
200136	(*)	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
200125		Oli e grassi commestibili
200126	(*)	Oli e grassi diversi dalla voce 200125, ad es. oli minerali esausti
200127 e 200128	(*)	Vernici, inchiostri, adesivi e resine
200131 e 200132	(*)	Farmaci
200133	(*)	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603
200134	(*)	Batterie ed accumulatori diversi di cui alla voce 200133
200137 e 200138	(*)	Rifiuti legnosi
200139		Rifiuti plastici
200140		Rifiuti metallici
200201		Sfalci e potature
200307		Ingombranti
200399	(*)	Cartucce toner esaurite
160216	(*)	Composti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
080318	(*)	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (provenienti da utenze domestiche)
160103		Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
160107	(*)	Filtri olio
160504 e 160505	(*)	Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico
170107		
170904		Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da cui alla voce 170106 (*) solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione
200141		Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
200202		Terra e roccia
200203		Altri rifiuti non biodegradabili
		(*) rifiuti pericolosi

Articolo 4 - Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

Il cittadino utente ha accesso al centro di raccolta mediante presentazione di documento identificativo personale, da mostrare, su richiesta, al personale di controllo al momento dell'ingresso.

il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all'interno del centro comunale.

Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili e/o contenitori a tenuta presenti nel centro comunale.

Qualora dei cittadini utenti si avvalgano di un mezzo commerciale per effettuare il trasporto dei rifiuti ingombranti devono loro stessi recarsi presso il centro o, in alternativa, oltre alla presentazione del documento identificativo personale del terzo delegato, presentare una dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.

Articolo 5 - Utenze commerciali, artigianali ed industriali

Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti mediante iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura le suddette tipologie di rifiuti presso l'area attrezzata, negli orari stabiliti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento comunale. Gli stessi possono altresì conferire presso il centro di raccolta le tipologie di rifiuti indicate all'articolo 3, ad eccezione dei rifiuti urbani pericolosi, a condizione che i rifiuti stessi provengano dalle superfici assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani mediante iscrizione a ruolo e da interventi effettuati all'interno del territorio comunale.

È severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o tossico/nocivi per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (riferimento Art. 188 - comma 2 - del D.Lgs n. 152/2006).

Le utenze di cui al presente articolo hanno l'obbligo di presentare al centro di raccolta il formulario di identificazione dei rifiuti. Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come stabilito dall'art. 193 del D.Lvo n. 152/2006. Le modalità di compilazione sono state stabilite dal successivo D.M. 1 aprile 1998, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni. Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l'eccezione dei rifiuti urbani e se il trasporto di rifiuti avviene in quantità inferiore a 30 Kg. o 30 lt. al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura dell'allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 6 - Modalità del contenimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. È consentito l'uso del materiale plastico

per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al centro di raccolta.

All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell'utente, da qualsiasi involucro e immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Le imprese potranno conferire i rifiuti vegetali urbani presentando idoneo documento identificativo personale oltre ad una dichiarazione nella quale si attesti l'area del territorio di Santo Stefano Lodigiano da cui proviene il rifiuto vegetale medesimo.

Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare il centro di raccolta per il conferimento dei propri rifiuti vegetali in quanto classificati come "scarti di lavorazione".

Articolo 7 - Conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti al centro di raccolta a cura dei cittadini utenti o, in alternativa, conferiti da terzi previa presentazione del documento identificativo personale del terzo delegato e della dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.

I rifiuti ingombranti, per quanto possibile, devono essere depositati in appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini suddivisi per tipologia di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.). In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche che ne possano compromettere il recupero.

Articolo 8 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.)

I rifiuti urbani pericolosi, ivi compresi gli olii minerali e vegetali usati, devono essere conferiti al centro di raccolta a cura direttamente dei cittadini.

I r.u.p. dovranno essere conferiti negli idonei contenitori situati presso l'area.

Articolo 9 - Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

I rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani possono essere conferiti al centro di raccolta a cura direttamente delle imprese produttrici, regolarmente iscritte ai ruoli dei tributi comunali.

I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani vengono stabiliti sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche:

- la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. **Non possono esser di norma assimilati i rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico**

È ammesso il conferimento al centro di raccolta dei soli materiali per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata. I rifiuti raccolti devono essere depositati nei rispettivi contenitori. Tali materiali dovranno essere assolutamente esenti da materiali estranei che ne possano compromettere il recupero.

Articolo 10 - Conferimento di altri rifiuti

I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, devono essere eccezionalmente depositati nel centro di raccolta.

Articolo 11 - Obblighi dei cittadini

Per accedere al centro di raccolta i cittadini devono essere muniti di idoneo documento identificativo da mostrare all'atto dell'ingresso, al personale di controllo e avere compiuto i 18 anni di età.

I cittadini utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I cittadini utenti sono inoltre tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate dalle apposite segnaletiche.

Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente "Regolamento" e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

Articolo 12 - Obblighi del personale di controllo

Il personale incaricato di custodire e controllare il centro di raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente "Regolamento" e delle istruzioni o direttive impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- esporre cartellino di riconoscimento;
- curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante gli orari di apertura del centro di raccolta;
- fornire ai cittadini ed agli altri soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni periodiche, nonché la derattizzazione ogni qualvolta necessaria o prescritta dall'autorità sanitaria;
- verificare i flussi di materiale;
- segnalare all'Ufficio Tecnico ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro di raccolta, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- curare che, nei casi previsti dal presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato;
- impedire il conferimento in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento;
- fornire soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione dei materiali voluminosi e pesanti;
- accertare la provenienza degli utenti, richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento o il libretto di circolazione dell'automezzo usato per il trasporto dei rifiuti oppure un'eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune di Santo Stefano Lodigiano;
- non consentire l'accesso e la permanenza a persone non autorizzate;

- rifiutare i rifiuti non regolamentati. In particolare non possono essere confluiti al centro di raccolta i rifiuti già ritirati a domicilio, quali frazione organica e frazione secca non recuperabile;
- verificare che i contenitori siano correttamente costipati e provvedere ad organizzare razionalmente la loro movimentazione;
- provvedere alla tenuta e compilazione del registro di carico e scarico e alla tenuta ed emissione dei formulari di trasporto dei rifiuti come disposto dal combinato disposto degli artt. 188 e 190 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152.

Articolo 13 - Operazioni di trattamento rifiuti

Sono vietate operazioni di cernita e di recupero dei materiali conferiti non autorizzate dagli organi comunali competenti.

(È consentito il trattamento e la valorizzazione dei materiali conferiti e riciclabili attraverso l'uso di macchinari ed attrezzature idonei e funzionali alla riduzione volumetrica, alla pressatura dei materiali ed al relativo imballaggio. Tali operazioni dovranno essere autorizzate dall'organo provinciale competente).

Articolo 14 - Modifiche allo stato del centro

Ogni modifica dello stato di fatto dell'area, finalizzata al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi, dovrà essere effettuata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 15 - Visite al centro di raccolta da parte di terzi

Le visite al centro di raccolta da parte di terzi, quali tecnici ed amministratori degli enti, scolaresche, ecc. devono essere autorizzate dal Comune. Non è necessaria la preventiva autorizzazione in caso di controlli effettuati da amministratori e tecnici del Comune, nonché tecnici degli enti preposti alla vigilanza e al controllo.

Articolo 16 - Sanzioni

I responsabili comunali sono incaricati della sorveglianza delle operazioni svolte all'interno del centro di raccolta, nonché dell'ottemperanza al presente Regolamento.

A chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti solidi in genere, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, degli olii minerali e dei grassi animali e vegetali negli appositi contenitori presenti nel centro di raccolta attrezzata

comunale, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 254 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

Per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia di igiene urbana e di salvaguardia ambientale, nonché l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17 - Norma finale

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal competente Ufficio comunale ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.

ALLEGATO "A"

A1) – SINTESI DEGLI ADEPIMENTI

Formulario di identificazione

Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come stabilito dall'art. 193 del D. L. vo n. 152/2006. Le modalità di compilazione sono stabilite dal successivo DM 1 aprile 1998 n. 145.

Soggetti obbligati	Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l'eccezione dei rifiuti urbani e <u>se il trasporto di rifiuti avviene in quantità inferiore a 30 Kg al giorno o 30 Litri</u> al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.
Obblighi	Il formulario può essere emesso dal produttore dei rifiuti o dal trasportatore, in ogni caso la responsabilità di eventuali errori viene condivisa in solido. Le copie del formulario vanno conservate per 5 anni. Il formulario deve essere vidimato presso le Camere di Commercio o presso le Agenzie delle Entrate.
Modalità	Il formulario si redige in quattro copie a ricalco. La prima copia resta al detentore, mentre le altre tre sono acquisite dal trasportatore che ne detiene una per sé, ne dà una al destinatario ed infine restituisce la quarta copia al produttore del rifiuto quale attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero (entro 3 mesi).
Violazioni e sanzioni	Mancanza del formulario durante il trasporto; formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 52 c. 3; art. 483 C.p.); sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento a novemilatrecento Euro (art. 280 del D. Lgs 152/2006); per rifiuti pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasettanta a dodicimilaquattrocento, si aggiunge l'arresto fino a 2 anni. Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel formulario consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta a millecinquecentocinquanta euro.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 193 Trasporto dei rifiuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati;

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del detentore.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui comma al 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. è definita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998 n. 145.

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

- a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145;
- b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

7. Il formulario di cui al presente art. è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. La scheda di accompagnamento di cui l'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della quarta parte del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392>>.

- Si riporta il testo comma 2, dell' art. 195, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato nel presente decreto:

<< 2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

- a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5;
- b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

- c) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Attività Produttive;
- e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione Comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'Amministrazione Comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiori ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la suddetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
- f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

- g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo le modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- i) la riorganizzazione e la tutela del Catasto nazionale dei rifiuti;
- l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;
- m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
- o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a);
- p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
- q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio dai rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
- r) l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
- s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e

all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato "C" alla parte quarta del presente decreto.

A2) - CONTENUTI DEL FORMULARIO

D.M. 1 aprile 1998, n. 145⁽¹⁾.

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs 152/2006.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998:

Adotta il seguente regolamento:

1.1 E' approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

2.1 Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati

strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

- 2.2 Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C.
- 3.1 Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
- 3.2 Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.
- 4.1 I formulari di indicazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozioni di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.
- 4.2 La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.
- 4.3 I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.
- 5.1 Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A3) - FAC-SIMILE FRONTESPIZIO FORMULARIO

Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo

Ditta _____

Residenza o
domicilio _____
Comune via n.

Codice fiscale _____

Ubicazione
dell'esercizio _____
Comune via n.

Formulario dal
n. _____ al n. _____

A4) - FAC-SIMILE FORMULARIO

FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE
RIFIUTO

(D.L. n. 22 del 5 febbraio
1997 art. 15)

Serie e
Numero: _____ del _____

Numero
registro: _____

[1] **Produttore/Detentore:** _____

unità locale: _____

C. fisc: _____ N.
Aut/Albo: _____ del _____

[2] **Destinatario:** _____

Luogo di destinazione: _____

C. fisc: _____ N.
Aut/Albo: _____ del _____

[3] **Trasportatore del
rifiuto:** _____

C. fisc: _____ N.
Aut/Albo: _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio
stabilimento (...) di _____

Annotazioni: _____ Gestore piattaforma: _____
Iscrizione albo _____

[4] **Caratteristiche del rifiuto:**
Descrizione: _____

Codice
Europeo _____ / _____

Stato fisico: _____ [1] [2] [3] [4]

Caratteristiche di
pericolo: _____

N.
Colli/contenitori: _____

[5] **Rifiuto destinato a:** _____ (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-
fisiche: _____

[6] **Quantità:** _____ (-) kg o litri P. lordo: _____ Tara: _____

(-) Peso da verificarsi a
destino.

[7] Percorso (se diverso dal più breve): _____

[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO]

[9] Firme:

FIRMA DEL
PRODUTTORE/DETTENTORE: *

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *

[10] Cognome e nome
conducente

Targa
automezzo: _____

Targa
rimorchio: _____

Data/ora inizio
trasporto: _____

del .../.../...

[11] - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il
carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente
quantità (kg o litri): _____

(-) respinto per le seguenti
motivazioni: _____

Data

FIRMA DEL
DESTINATARIO: *

A5) - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Descrizione tecnica

- I. Sul frontespizio del bollettario sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A3".
- II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.
- III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:
 - A) nella casella [1] i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:
 - DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
 - CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
 - INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
 - EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N. 22 e s.m.i.
 - B) nella casella [2], destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:
 - DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
 - CODICE FISCALE
 - INDIRIZZO DELL' UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
 - EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N. 22 e s.m.i.
 - C) nella casella [3], trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
 - DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
 - CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- INDIRIZZO DELL'IMPRESA
- NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

A) alla casella [4], caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palpabile; 4. Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO "D" INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI)⁽¹⁾.

B) alla casella [5] l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella [6] la quantità dei rifiuti trasportati, espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)

D) alla casella [7] il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).

E) alla casella [8] l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella [9], apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella [10], trascrivere il cognome e il nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella quinta sezione, nella casella [11], il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

(1) Vedi, ora, la Dir. Min. 9 aprile 2002.

A6) CODICI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Rifiuti che possono essere conferiti da privati (senza formulario) e da Aziende (con formulario se quantitativo superiore a 30 Kg):

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi in metallo
150106	Imballaggi in materiali misti
150105	Imballaggi in materiali compositi
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
150110 e 150111 (*)	Contenitori T/FC
200101	Rifiuti di carta e cartone
200102	Rifiuti in vetro
200108 e 200302	Frazione organica umida
200121 (*)	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg
200123, 200135	
200136 (*)	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
200125	Oli e grassi commestibili
200126 (*)	Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli di minerali esausti
200127 e 200128 (*)	Vernici, inchiostri, adesivi e resine
200131 e 200132 (*)	Farmaci
200133 (*)	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601,160602, 160603
200134 (*)	Batterie ed accumulatori diversi di cui alla voce 200133
200137 e 200138 (*)	Rifiuti legnosi
200139	Rifiuti plastici
200140	Rifiuti metallici
200201	Sfalci e potature
200307	Ingombranti
200399 (*)	Cartucce toner esaurite
160216 (*)	Composti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
080318 (*)	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (provenienti da utenze domestiche)
160103	Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
160107 (*)	Filtri olio
160504 e 160505 (*)	Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico
170107	
170904	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da cui alla voce 170106 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
200202	Terra e roccia
200203	Altri rifiuti non biodegradabili

(*) rifiuti pericolosi

Rifiuti che possono essere conferiti **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** da privati (senza formulario).

Accumulatori al piombo e batterie

Oli minerali

Oli vegetali

Cartucce toner

Prodotti etichettati T/F

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Tra il Comune di Santo Stefano Lodigiano con sede in Piazza Roma 1, CF/P.iva 03946030156, legalmente rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico e l'azienda

avente propria sede legale in.....
via _____ n° _____ CF/P.iva _____,
che nella presente convenzione verrà individuata come utilizzatore, in persona del proprio
legale rappresentante Sig. _____
nato a _____ il _____ residente a _____
_____ in via _____ n° _____

premessso che

- il Comune di Santo Stefano Lodigiano dispone di proprio centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sito nel Comune di Santo Stefano Lodigiano;
- il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale è disciplinato dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° del
- che l'azienda sopraccitata intende avvalersi della possibilità di effettuare conferimenti di rifiuti al centro di raccolta stipulando un'apposita convenzione;

tutto ciò premessso si conviene e si stipula quanto segue:

1. l'utilizzatore dichiara di volersi avvalere della possibilità di conferire al centro di raccolta esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani nelle tipologie e nei quantitativi indicati nel Regolamento e di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA RIFIUTO CONFERIBILE	CER	LIMITE QUANTITATIVO GIORNALIERO
Carta e cartone	200101	Illimitato
Vetro	150107	Illimitato
Imballaggi in plastica	150102	Illimitato
Legno	200138	5 mc
Metallo (ferro etc.)	200140	5 mc
Ingombranti	200307	5 mc
Metallo lattine	150104	Illimitato
Scarti vegetali	200201	10 sacchi
Polistirolo	150102	Illimitato
Imballaggi in materiali misti (assimilabili)	150106	5 mc

2. l'utilizzatore dichiara che l'attività svolta dalla propria azienda è la seguente:

3. l'utilizzatore dichiara di essere a conoscenza delle modalità di accesso al centro di raccolta secondo quanto stabilito dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" (allegato alla presente);
4. l'utilizzatore si dichiara a conoscenza del fatto che le varie tipologie di rifiuti saranno comunque accettate compatibilmente alle capacità di ricezione del centro di raccolta;
5. per la copertura del servizio si fa fronte con la tassa/tariffa rifiuti attualmente corrisposta dall'utilizzatore;
6. la durata della presente Convenzione è di 5 anni (cinque);
7. la presente Convenzione verrà revocata nel caso la Ditta non rispetti quanto pattuito e ne caso venga sostituita da nuova Convenzione a fronte di nuove disposizioni. Tale revoca verrà comunque comunicata al contribuente mediante raccomandata A/R;
8. la presente Convenzione potrà essere rescissa dietro presentazione di richiesta scritta da parte della Ditta;
9. gli oneri fiscali di qualsiasi tipo e titolo relativi alla presente Convenzione saranno a carico dell'utilizzatore.

Comune di Santo Stefano Lodigiano

(Ragione Sociale dell'Azienda)

.....

(Il Responsabile del Settore Tecnico)

(Nome e cognome Legale Rappresentante)

.....

.....

Santo Stefano Lodigiano, li _____